ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Caltanissetta certifica:

Che sulla domanda per svincolo di somme depositate nella Cassa dei depositi e prestiti fatta dai signori Dª Maria Antonia Paternò del fu duca D. Giuseppe, vedova del commendatore D. Gaetano Imbert, duchessa Furnari, D. Mario cav. Bonajuto e Dª Emellina Bonajuto fratello e sorella, figli ed eredi del loro defunto padre cav. D. Giuseppe Bonajuto Gioeni, cav. D. Giuseppe Carnazza Amari, nella qualità di marito di Dª Emellina Bonajuto ed autorizzante la stessa, e la signora Dª Caterina Cumbo vedova di D. Giuseppe Bonajuto, come erede usufruttuaria lasciata dal di lei marito D. Giuseppe Bonajuto Gioeni, questo tribunale civile così dispose:

Il tribunale osserva, che vivente il barone D. Gaetano Piraino in occasione di un giudizio di graduazione e distribuzione di somme, fatta dal giudice di questo tribunale con verbale del giorno 9 dicembre 1842 fu fatta offerta al detto signor Piraino dalla signora Lucrezia Villardita, con la qualità di tutrice dei signori Achille e Nicolò Villardita, per mezzo dell'usciere Vincifori nel 30 marzo 1847, della somma di lire 33,149 02 e stante il rifiuto della somma fu depositata nella Cassa del ricevitore del registro di Piazza li 5 aprile 1847 come si osserva dal certificato del registro di deposito di numero 30, al foglio 33, quale somma in atto trovasi versata nella Cassa dei depositi e prestiti del Regno, siccome risulta da altro certificato rilasciato dal direttore generale di Firenze li 14 novembre 1871, di numero 32720 — 143 di posizione, iscritto al numero 55 — 5, per la detta somma di lire 33149 02.

Il tribunale uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero ordina, che siano dalla Cassa dei depositi e prestiti del Regno restituite ai ricorrenti due terze parti del detto deposito di lire trentatrè mila, cento quarantanove e centesimi due, in lire ventiduemila novantanove e centesimi trentacinque coi relativi interessi sino all'effettivo soddisfacimento, quelli stessi depositati ed esistenti presso detta Cassa, giusta i certificati sopra descritti. Così deliberato in Caltanissetta li venticinque maggio 1872, dai suddetti componenti il tribunale che firmano col cancelliere. — N. Uzzo — S. Barraco — G. Dichiara — M. Cammarata.

Per estratto conforme al suo originale che si rilascia a richiesta del procuratore legale signor Mario Medina.

Caltanissetta, 14 giugno 1872.

Il cancelliere ff.
3003 MICHELE CAMMARATA.

2ª PUBBLICAZIONE

del decreto di cui appresso per la traslazione di rendita pubblica, in obbedienza e per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento sul Debito Pubblico.

Il tribunale civile di Ferrara riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori avvocati Ulisse Zanotti ff. di presidente — Rinaldo Funari giudice e Luigi Personali giudice coll'assistenza dell'infrascritto cancelliere,

Letto il ricorso presentato il 4 giugno 1872 dal procuratore Augusto Zambardi amministratore dei beni ereditarii Ferranti nell'interesse di Antonio Stefanoni Ferranti;

Vista la relazione del giudice Funari;

Visti ed esaminati i prodotti documenti;

Ritenuto che fra le rendite del consolidato romano nominativo esista una iscrizione numeri 33444 del certificato e 16135 del registro, intestata a Giuseppe Ferranti per scudi 11 26, vincolata; e del pari esista altra iscrizione numeri 33721 del certificato e 16135 del registro, intestata pure al detto Ferranti per eguale somma, vincolata;

Ritenuto che Giuseppe Ferranti, morto in Stellata nel diciannove maggio 1864, con ultimo testamento aperto nel successivo giorno 21 per mezzo del notaio Ulderico Lezziroli istituì erede unico ed universale di tutte le sue sostanze il pronipote Antonio Stefanoni figlio di Luigi Stefanoni e Carolina Ferranti conjugi;

Ritenuto che restando in tal modo giustificata la legittima devoluzione dell'eredità di Giuseppe Ferranti allo Stefanoni, deve accogliersi la dimanda fatta nel suo interesse acciò sia operata a tutto suo favore la traslazione della rendita come sopra iscritta al nominato Ferranti, e formante parte della di lui eredità; e ciò pel combinato disposto dell'articolo 20 della legge 10 luglio 1861, numero 94, dell'articolo 2° della legge 11 agosto 1870, numero 5784, allegato D; e degli articoli 79, ecc., del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 3942;

Per tali motivi:

Previa dichiarazione che Antonio Stefanoni Ferranti è erede universale testamentario di Giuseppe Ferranti,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare nei modi di legge a favore di Antonio Stefanoni di Luigi, unico erede del suddetto Giuseppe Ferranti, il tramutamento della rendita annua di scudi 11 26, risultante da certificato intestato al nominato Ferranti e vincolato, distinto con i numeri 33444 del certificato e 16135 del registro, non che eseguire eguale tramutamento di rendita di scudi 11 26, risultante da altro certificato intestato allo stesso Ferranti e vincolato, distinto coi numeri 33721 del certificato e 16135 del registro.

Dispone che la presente sia a cura della parte interessata pubblicata per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* coll'intervallo di giorni dieci, e trascorso egual termine dall'ultima pubblicazione senza alcuna opposizione, ordina al cancelliere di questo tribunale di rilasciare analogo certificato.

Ferrara, 17 giugno mille ottocento settantadue.

Per il presidente: Zanotti ff. di presidente — Camous, canc.

AUGUSTO ZAMBARDI, amministratore Stefanoni.
3382

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Modica in camera di consiglio,

Inteso il rapporto del giudice signor Serra;

Vista la dimanda dei coningi signori Cocuzza Luisa fu Carmelo, e Diquattro Giorgio fu Pasquale, domiciliati in Ragusa Inferiore, ha deliberato:

Uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento delle due rendite di lire trecento per ciascuna, consolidato 5 per cento, intestate al signor Cocuzza Nato Carmelo fu Gerolamo, domiciliato in Comiso, risultanti l'una dal certificato di numero 36682, dato in Palermo li 28 luglio 1866, col n. 13439 del registro di posizione, e l'altra dal certificato di n. 38087, dato pure in Palermo li 25 gennaio 1867 col n. 14219 del registro di posizione, passandole per intero sotto il nome di Cocuzza Luisa fu Carmelo, maritata a Diquattro Giorgio fu Pasquale, domiciliata col marito in Ragusa Inferiore, alla quale si appartengono ora le suddette rendite; e manda che il presente decreto, a cura dei richiedenti, fosse pubblicato nel giornale ufficiale del Regno per tre volte a dieci giorni d'intervallo, per gli effetti di cui allo articolo 89 del cennato regolamento 8 ottobre 1870.

Così decretato in camera di consiglio li tre maggio 1872 dai signori avvocati Ludovico Falci reggente presidente, Giovanni Antonio Serra, ed Ignazio Baviera giudici.

Il reggente presidente
FALCI.
Il cancelliere: SALV. GERMANO.

Confronta perfettamente coll'originale.

VINCENZO OTTAVIANO fu Giuseppe.
3281

ESTRATTO DI SENTENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in quarta sezione con sentenza del dì cinque aprile 1872 pubblicata nel dì otto detto dispose fra l'altro così:

"2° Ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno, che il certificato dell'annua rendita di lire duemila cinquecento cinquanta, sotto il numero 156891, e l'altro di lire mille trecento, sotto il numero 156957, entrambi intestati a De Giuseppe Antonio fu Raffaele, sieno tramutati a favore di Carmela Barrucchieri fu Camillo pel solo usufrutto, e per la proprietà per un terzo a Ferdinando e Giovannina Cuccurullo fu Giacomo, per un terzo a Giovanna, Giuseppa, Maria Concetta, Luigi, Federico ed Antonio Esposito di Salvatore, i quattro ultimi minori sotto l'amministrazione di detto loro padre, ed un terzo ad Agostino, Maria, Cristina, Gaetano e Domenico Esposito di Giuseppe minori sotto l'amministrazione del detto loro padre."

Quindi se ne fa la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per tutte le conseguenze di legge ad istanza dei signori Giovannina e Ferdinando Cuccurullo fu Giacomo, Giuseppa ed altri Esposito ammessi al beneficio del gratuito patrocinio con deliberazione della Commissione presso il tribunale civile di Napoli del dì 13 giugno 1871, numero 5074.

Napoli, 12 luglio 1872.
3500 CARLO GUIDA, proc. officioso.

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Busto Arsizio riunito in camera di consiglio nella persona delli signori cavalier dott. Serafino Allocchio presidente — Dott. Luigi Mauro — Dott. Eugenio Rossano aggiunto giudiziario;

Proposto il sopra steso ricorso di Luigia Galli e di Crespi Maria vedova Basciallа, in proprio e quale rappresentante la propria figlia Teodora Basciallа;

Udita la relazione del giudice delegato;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che si adottano:

1° Dichiara: essere la ricorrente Crespi Maria di Giovanni e la minore di lei figlia Teodora fu Carlo, ambedue domiciliate in Busto Arsizio, la prima nella parte disponibile, la seconda nella parte legittima, eredi del defunto di costoro rispettivo marito e padre Basciallа Carlo fu Antonio, ed autorizza la già soppressa Cassa centrale dei Depositi e Prestiti in Torino, ora presso la Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze, a restituire a detta Crespi Maria lire 550 coi relativi interessi, di cui lire 100 sarà obbligata quest'ultima a pagare contemporaneamente coi relativi interessi al creditore Pietro Brazzelli e lire 240 pure coi relativi interessi alla Galli Luigia fu Giuseppe, ambidue domiciliati in questa città; le quali lire 550, dicesi, saranno prelevate sulla maggior somma di lire 1000 inscritta nella polizza 29 febbraio 1864, numero 1176, a favore del predetto defunto Basciallа Carlo, zappatore del Genio militare, mentre le rimanenti lire 450 coi relativi interessi saranno restituite alla predetta minore Teodora Basciallа, e per essa alla di costei madre Crespi Maria legale rappresentante, se ed in quanto quest'ultima sarà provveduta, come in appresso è ordinato, dell'autorizzazione pretorile a riscuoterle.

2° Autorizza la ricorrente Crespi Maria, quale madre e legale rappresentante della minore sua figlia Teodora, di pagare a Brazzelli Pietro il debito di lire 100 al ui dovute, e che va prelevato, come si è detto, sulla massa dell'eredità.

3° Manda la ricorrente Crespi Maria a provvedersi presso il competente Regio pretore, onde essere autorizzata a riscuotere e quitanzare anche le lire 450 spettanti alla di costei minore figlia Teodora Basciallа, per gli effetti dell'articolo 225 Codice civile.

Busto Arsizio, li 25 maggio 1872.
3036 ALLOCCHIO, presidente.

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile e correzionale di Parma, materia civile, composto degli illustrissimi signori avvocati Albertelli cavalier Ferdinando presidente, Balestra Manio e Montanari Pietro giudici, assistente il cancelliere infrascritto, ha emesso il seguente decreto:

Sul ricorso presentato dal causidico dott. Manfredo Faelli a nome della signora Carolina Cavalli, vedova del barone Vincenzo Cornacchia, domiciliata a Pedrignano di Cortile San Martino nella propria qualità di madre esercente la patria potestà sui proprii figli minorenni Ferdinando — Carlo e Roberto — Antonio baroni Cornacchia.

Autorizza la ricorrente Cavalli Pacifica Carolina vedova del barone Vincenzo Cornacchia, qual madre esercente la patria potestà sui proprii figli minorenni Ferdinando — Carlo e Roberto Antonio Cornacchia ad alienare al prezzo di Borsa la cartella del Debito Pubblico del Regno d'Italia intestata al nome Cornacchia barone Vincenzo, della rendita annua di lire 145, datata da Torino sotto il giorno undici febbraio 1865 al numero 92675, per valersi della somma, costituente il prezzo della vendita stessa, nell'acquistare per lire mille la parte della casa Borgo Strinato, numeri 41 e 43, ora di ragione Forbech, e nel compiere i lavori e le riparazioni che ancor occorrono, agli stabili civili e rustici di ragione dei minorenni suddetti, soddisfacendo altresì quanto, per importo di lavori già eseguiti, rimase insoluto colla somma delle lire 2363 62, di cui fu autorizzata a valersi col decreto di questo tribunale del 13 ottobre 1870.

Dato a Parma, addì otto aprile 1872.

Firmati: D. F. Albertelli — Baracchi.

Per estratto conforme rilasciato all'illustrissimo signor notaio dottor Antonio Lombardi.

Parma, il 25 giugno 1872.
3143 BARACCHI.

SVINCOLO DI MALLEVERIA.
(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto per gli effetti di cui all'articolo 69 della legge 17 aprile 1859, numero 3368, notifica avere volontariamente cessato con tutto giugno ultimo dall'esercizio della professione di procuratore capo avanti la Corte d'appello e tribunali subalterni di Torino.

3333 Causidico AGOSTINO ASTESANO.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Si rende noto:

Che il tribunale civile e correzionale di Parma con suo decreto emesso in camera di consiglio nel dì 25 maggio 1872 ha ordinato lo svincolo ipotecario del certificato di rendita nominativa n. 4260, rilasciato dalla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia nel dì 20 febbraio 1867 a favore della signora contessa Camilla Liberati fu conte Filippo di Parma, per la rendita di lire 1200, consolidato cinque per cento; — ha dichiarato che tale rendita è di esclusiva proprietà ed appartiene all'ill.mo sig. marchese Gian Francesco Pallavicino del fu marchese Filippo di Parma; e, conseguentemente al relativo ricorso, ha autorizzata la Direzione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato suddetto n. 4260, in data 20 febbraio 1867, dal nome della contessa Camilla Liberati fu conte Filippo vedova del marchese Uberto Pallavicino, in uno o più certificati di rendita al portatore per la somma di lire mille duecento; delegando il sottoscritto ad operare e fare quanto possa occorrere a tal uopo, e a ricevere il certificato o certificati al portatore di che trattasi, a vece, in nome e nell'interesse del signor marchese Gian Francesco Pallavicino.

3164 VITTORIO FERRARI.

AVVISO. 3525
(1ª *pubblicazione*)

Ai termini dell'articolo 89 del regolamento sul Debito Pubblico approvato con decreto dell'8 ottobre 1870 si deduce a pubblica notizia

Che il tribunale civile di Catanzaro nella causa relativa al testamento olografo del canonico Gaetano Larussa fu Saverio del 27 aprile 1860 con sentenza pubblicata a'7 novembre 1871, confermata con altra della Corte d'appello di Catanzaro pubblicata a'17 giugno 1872, ambo convenientemente notificate, nel dichiarare eredi universali di esso canonico i signori Maria Larussa fu Saverio e cavaliere Leonardo Larussa del commendatore Ignazio, fra l'altro, col capo VI stabilì quanto segue:

"Sul legato della rendita iscritta sul Gran Libro quanto è qui sotto a ciascun legatario attribuito. — Per lo che autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico di operare la traslazione ed il tramutamento della rendita iscritta al defunto Gaetano Larussa fu Saverio per lire 1315, nel certificato numero 30303, e per lire 10 nel certificato numero 30307, al 5 per cento, giusta la legge 10 luglio 1861, e regio decreto 25 luglio istesso anno alle persone, e nelle quote qui sotto indicate. — Alla vedova Maria Luigia Larussa fu Saverio da Catanzaro per l'annua rendita di lire 426, in proprietà ed in usufrutto. — A Maria Concetta Crispo fu Cesare da Catanzaro in piena proprietà per l'annua rendita di lire 213 50. — Al Capitolo Cattedrale di Catanzaro nelle persone dei reverendi canonici signori cav. D. Giacomo Correa fu Giuseppe e D. Rosario Scarfone fu Nicola, col peso dell'usufrutto a favore di Maria Larussa fu Saverio da Catanzaro per l'annua rendita di lire 213 50. — Ai cinque figli del fu Francesco Larussa, tutti da Catanzaro, col peso dell'usufrutto a favore di detta Maria Larussa per l'annua rendita di lire 107 25. — Cioè lire annue 21 45 a Saverio; altre lire 21 45 a Filippo; altrettante a Domenico; altrettante a Marianna, moglie di Francesco Capuano, ora domiciliata in Militello, provincia di Catania; altrettante a Berenice, moglie di Giovanni Menniti, domiciliata in Monteleone. — Ai figli del fu Cesare Crispo e di Giuditta Scudieri da Catanzaro per la rendita, col peso del suddetto usufrutto, in lire 107 25, suddivisa in cinque parti, cioè: per lire 21 45 alla sunnominata, Maria Concetta; altrettante a Carlo; così a Giuseppe; così a Domenico; altrettante al minore Francesco, posto sotto la tutela legale della madre.

"A Giuditta Scudieri del fu Giuseppe, vedova di Cesare Crispo da Catanzaro, col peso di detto usufrutto, l'annua rendita di lire 128 50. — Ad Emilia e Giovannina sorelle Larussa d'Ignazio da Catanzaro, col peso istesso dell'usufrutto, l'annua rendita di lire 128 50, cioè di lire 64 25 per ciascuna, lire 128 50."

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione, i detti Maria e Leonardo Larussa nella loro qualità di eredi beneficiati del canonico Larussa faranno istanza alla Direzione del Debito Pubblico per effettuire il disposto tramutamento dei due certificati intestati al defunto Larussa.

Catanzaro, 16 luglio 1872.

Il procuratore: ILARIO FERRAGINI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Sulle instanze di Domenico e Bianca fratello e sorella Bolla del fu Giovanni, il primo anche nella di lui qualità di procuratore speciale dell'altro fratello Sebastiano, tale costituito in virtù di mandato passato nanti il Regio console di Buenos-Ayres il 26 agosto 1871, registrato a Savona il 25 ottobre detto anno, al numero 417, con lire 2 e centesimi 60, e per parte anche di Giuseppe Gherzi marito di detta Bianca Bolla pella maritale di lui autorizzazione, tutti contadini, domiciliati in Albissola Superiore, il tribunale civile e correzionale di Savona con suo decreto delli 18 maggio 1872 si è espresso nel modo seguente:

"Dichiara che gli unici eredi testamentarii della fu Maria Bolla fu Giovanni moglie di Gio. Battista Spotorno, deceduta in Albissola Superiore il 17 aprile 1871, sono Domenico, Sebastiano e Bianca Bolla fu Giovanni di Albissola Superiore e che per conseguenza hanno diritto di far tramutare in una rendita del Debito Pubblico al portatore il certificato di rendita di lire centodieci, numero 136566 del Debito Pubblico del Regno d'Italia, intestato a favore di Spotorno Maria nata Bolla fu Giovanni, domiciliata in Albissola Superiore, ed annotata e vincolata per rappresentare parte della dote costituitasi a termini dell'istrumento 16 luglio 1869, rogato Schiappapietra, come risulta da dichiarazione di vincolo, numero 344, del 10 settembre 1869."

Savona, 18 maggio 1872.

G. CARLO CORTESE sost.° RAMORINO
3083

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Milano:

Omissis.

Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico al tramutamento in testa di Giovanni Zingardi fu Fabrizio, e libero di vincolo del certificato del Debito Pubblico 6 novembre 1863, numero 31677, della rendita di lire 75, intestato al nome di Zingardi Fabrizio fu Pietro di Melzo provincia di Milano.

Milano, li 8 maggio 1872.

TAGLIABUE, vicepresidente.
3095 MUGGIA, vicecanc.

3314 DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 19 giugno 1872 ordina che la rendita iscritta sul Gran Libro di annue lire 85, in testa Cariello Orsola fu Gaspare nel certificato al numero 18954, sia dalla Direzione Generale divisa facendone quattro certificati: Il 1° di annue lire 25 a favore di Luigia Stornajolo fu Francesco vedova di Antonio Ferrara; il 2° di annue lire 20 a favore di Raffaele Stornajolo fu Francesco; il 3° di annue lire 20 a favore di Vincenzo Stornajolo fu Francesco; il 4° di annue lire 20 a favore di Maria Luigia Stornajolo fu Francesco, moglie di Salvatore Ferrara.

Napoli, 1° luglio 1872.

L'agente di cambio
GIUSEPPE SARACO,
Cavone S. Efremo Nuovo, 143.

DELIBERAZIONE. 3307
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in quarta sezione ha con deliberazione del 27 maggio 1872 ordinato che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico Italiano, tramuti in titoli a latore il certificato nominativo intestato a Scala Anna Maria domiciliata in Napoli di annue lire centotreatacinque, riportato sotto il numero d'ordine 52680, e di posizione 11292, e li rilasci a Maddalena Giordano.

Si rende noto, onde chi vi possa aver interesse, lo dichiari nel termine di legge.

Napoli, li 30 giugno 1872.

MICHELE TORELLI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Salerno del 21 giugno 1872 è stato ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico che il certificato nominativo della rendita di lire 45, num. 52506, pos. 11172, Napoli 11 dicembre 1862, intestato a Pisacani Domenico fu Gaspare, domiciliato in Napoli, sia traslatato a favore della signora Raffaela Pisacani nella qualità di erede del detto intestatario, vincolato come dote sotto l'amministrazione di suo marito Stanislao Naddeo.

Salerno, 25 giugno 1872.
3141 MICHELE CAPRI, proc.

ESTRATTO
dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in Camera di Consiglio dalla seconda sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli. — Numero d'ordine 855.
(1ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda della signora Cota Teresa fu Domenico rappresentata dal procuratore signor Gaetano Ammone, domiciliata via Principessa Margherita,

Il tribunale ha deliberato come segue:

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, inteso il Pubblico Ministero, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno di tramutare in cartelle a latore i due certificati nominativi di rendita, l'uno di lire novecento settantacinque, numero cinquantaduemila cinquecento ottantasei e l'altra di lire cinque, num. ottantatremila settecento cinquantatrè, entrambi intestati a Salvatore Cota fu Domenico, e rilasciati a Teresa Cota fu Domenico.

Così deliberato da' signori cavaliere Nicola Palumbo giudice ff. da vicepresidente, Giacomo Marini e Giuseppe Pisani giudici, il dì quattordici giugno mille ottocento settantadue.

Firmati: Nicola Palumbo — Domenico Palma vicecanc.

Rilasciato al procuratore signor Gaetano Ammone il dì 25 giugno 1872.

Per estratto conforme.

Il vicecancelliere
3534 PASQUALE PIRANI.

1ª PUBBLICAZIONE.

A sensi dell'articolo 111 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5943, relativo all'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti dello Stato, il sottoscritto rende di pubblica notizia il seguente decreto per l'eventuale opposizione di chi vi avesse interesse.

Decreto.

Il Regio tribunale civile e correzionale in Verona, sezione prima,

Riunitosi in camera di consiglio coll'intervento del sig. presidente Trabucchi, e dei giudici Cetti e Scandola;

Deliberando sul ricorso dell'avvocato dott. Giacomo Schiavo quale curatore per decreto 19 gennaio 1872 del Regio pretore di S. Pietro Incariano dei minori Ernesto e Maria Caprini di Gaetano nelle rappresentanze della defunta loro madre Anna-Maria Sona, nonchè quale procuratore di Carlo Brugnoli erede e rappresentante il defunto Giacomo Giustini, di Angela Sona e Lonardi Sante pei mandati 20 novembre 1871, numero 81, atti Bombelli, e 5 dicembre 1871, num. 334, atti Zigiotti, tendente ad ottenere la consegna della polizza 1° dicembre 1868, numero 10981, e l'autorizzazione ad esigere l'intera somma depositata al riguardo dell'asta in odio di Paolo Tommasi;

Udita la relazione del giudice delegato;

Vista la sentenza graduatoria 21 luglio 1869, numero 2362, del cessato Regio tribunale provinciale in Verona, passata in cosa giudicata e pronunciata sul processo per la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita degli immobili espropriati a Paolo Tommasi ad istanza di Giacomo Giustini, e deliberati ad Antonio Degani pel prezzo di fiorini 2050, pari ad it. L. 5063 95, nonchè le giudiziali convenzioni 16 e 27 maggio 1870, numeri 8744, 9489, a rettifica della sentenza medesima;

Visto il riparto prodotto sulla base degli atti prodotti con istanza 6 febbraio 1871, numero 2404, passato in giudicato come consta da decreto 6 maggio detto anno, numero 7108;

Ritenuto che pel detto riparto l'intero prezzo di delibera, diffalcate le spese esecutive liquidate col decreto 28 marzo 1867, numero 1936, e già pagate al procuratore dell'esecutante, compete secondo le rispettive loro quote ed assegnazioni ai creditori Sante Lonardi, Giacomo Giustini, ed Angela ed Anna-Maria Sona, e per quanto ai defunti Giacomo Giustini, ed Anna-Maria Sona ai loro eredi Carlo Brugnoli, e minori Ernesto e Maria Caprini, questi ultimi autorizzati alla esazione del loro credito mediante il loro curatore avvocato dott. Giacomo Schiavo da decreto 19 gennaio 1872 del pretore di S. Pietro Incariano;

Visto l'estratto di deposito 26 decembre 1870, per la somma di lire 507 54, rappresentata dalla polizza 1° decembre 1868, numero 10981, e la ricevuta 30 agosto 1867 della Regia Cassa di Finanza in Verona che giustifica il verificato deposito presso la Regia Cassa Depositi e Prestiti delle lire 4177 costituenti l'intero residuo prezzo di delibera che deve devolversi agli odierni istanti;

Dichiara:

1° Dovere consegnare all'avv. Giacomo dott. Schiavo nell'interesse dei suoi mandanti odierni istanti Carlo Brugnoli in luogo di Giacomo Giustini, Angela Sona, Lonardi Sante, e minori Ernesto e Maria Caprini in luogo di Anna-Maria Sona la polizza 1° dicembre 1868, numero 10981, relativa al deposito di fior. 206, parificati ad it. lire 507 54, custodita in questa cassa forte in fine all'elenco dimostrativo al progressivo numero 122, al quale oggetto potrà presentarsi in qualunque giorno ed ora d'uffizio;

2° Essere autorizzato lo stesso avvocato Giacomo dott. Schiavo nell'interesse dei suddetti suoi rappresentanti ad esigere dalla Cassa dei Depositi e Prestiti la somma di lire 507 54 ed interessi portata dalla suddetta polizza 1° dicembre 1868, n. 10981;

3° Essere autorizzato lo stesso Giacomo dott. Schiavo nell'interesse come sopra ad esigere dalla Cassa dei Depositi e Prestiti l'altra somma di lire 4177, ed interessi portata dalla ricevuta 30 agosto 1867 della Regia Cassa di Finanza in Verona.

Resta di conformità autorizzata la Regia Cassa dei Depositi e Prestiti al rilascio dei predetti depositi, con dichiarazione che il presente decreto munito del timbro d'uffizio non è soggetto ad appello.

Lo che col ritorno del ricorso ed allegati si notifica al producente avvocato Giacomo dott. Schiavo a cura della cancelleria.

Verona, 6 febbraio 1872.

TRABUCCHI.
(L. S.) A. TACCHETTI.
3535 G. SCHIAVO, avv.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Vigevano con suo decreto 20 maggio 1872 ha autorizzato, all'appoggio dei prodotti documenti, la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in cartelle al portatore il certificato d'iscrizione numero 108250, del consolidato cinque per cento, della rendita annua di lire cinquanta (L. 50), intestato all'ora defunto *Sacchi* Giuseppe *fu Siro Giuseppe*, in data di Torino 10 ottobre 1866, a cui hanno diritto Sacchi Girolamo - Rosa maritata a Pietro Sozzani - Delfina maritata con Carlo Baldi, e Carolina maritata con Vincenzo Casolati, fratello e sorelle del defunto e di lui eredi per successione intestata; fatta avvertenza che la paternità del defunto medesimo è *fu Saverio* e non già *fu Siro Giuseppe* come erroneamente è indicato nel certificato d'iscrizione da tramutarsi, e ciò giusta quanto ebbe a riconoscere il sullodato tribunale col succitato suo decreto.

3546 Causidico LUIGI NATALE, proc.

SUNTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del 4 luglio 1872 reso dal Regio tribunale di Roma in camera di consiglio è stata autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a svincolare le due cartelle consolidate dell'annua rendita ciascuna di lire 280, distinte coi numeri di certificato 56775, e 56776, intestate a favore l'una di Milani Andrea, l'altra di Milani Carlo di Paolo, e tramutarle in cartelle libere al portatore, previo il rinvestimento ipotecario del capitale a favore degl'interessati.

3326 ETRÓCLE DE GRASSI, proc.

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Sull'istanza della signora Rosa Cristetti fu Domenico moglie del dottore Sollier Teodoro, residente in Chiomonte, il tribunale civile di Susa con decreto d'oggi ha autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico Italiano a fare il tramutamento al portatore a favore della instante, siccome proprietaria, quale erede degli intestatarii, dei seguenti certificati di rendita nominativi, cioè:

1° Certificato della rendita annua di lire 10, in data 21 luglio 1862, n. 26026, intestato a Griffa Paola vedova, nata Blandino fu Carlo, domiciliata in Chiomonte;

2° Altro della rendita di lire 25, in data 21 luglio 1862, numero 26027, intestato a Cauvin Onorato, medico, fu Francesco, domiciliato a Chiomonte;

3° Altro della rendita di lire 200, 21 luglio 1862, numero 26029, intestato a Griffa Margherita vedova Cauvin, domiciliata in Chiomonte;

4° Altro della rendita di lire 200, 21 luglio 1862, numero 26028, intestato alla stessa.

Susa, 13 luglio 1872.
3536 SAN PIETRO, proc. capo.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Sala Consilina in camera di consiglio ha profferito la seguente deliberazione:

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad intestare libera e senza vincolo di sorta a Carusi Filippo fu Nicola l'annua rendita di lire duecento dieci, iscritta a' trenta settembre mille ottocento sessantadue, col numero quarantaduemila novecento diciassette del certificato e col numero novemila settecento quattro di posizione a favore del già defunto Carusi Domenico Cesare di Nicola, dimorante in Napoli, col godimento dal 1° luglio mille ottocento sessantadue, sciolta dal vincolo di patrimonio sacro per l'avvenuta morte del medesimo Carusi Domenico Cesare nel sedici dicembre mille ottocento cinquantasette e per lo decesso di Nicola Carusi seguito a' ventidue luglio mille ottocento sessantotto.

Così deliberato nella camera del consiglio del tribunale civile di Sala Consilina li tredici marzo 1872 dai sig.i Achille cav. Motta presidente, Francesco Beltrano giudice e Giuseppe Conte aggiunto giudiziario.

Il presidente del tribunale civile: firmato Achille Motta - M. Sciuto vicecancelliere.

Per copia conforme.

Il cancelliere
3131 G. VETERE.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Urbino con deliberazione del 27 aprile anno in corso ha riconosciuto per diritto di eredità li signori Sebastiano, Sante, Michele, Antonio, Francesco, Pietro, Luigi e Maddalena Battistini, domiciliati tutti nel comune di San Leo, legittimi possessori del titolo di deposito fatto dalla provincia di Pesaro e Urbino per causa di espropriazione di terreno ad uso di strada consorziale in lire 266 26, con polizza numero 3116, che si trovava intestato al defunto loro comune genitore Battistini Paolo.

MARGOTTI dott. ETTORE, mandatario.
3313

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione prima ferie, con decreto 4 novembre 1871, n. 1076, reg.° 15, accolte in camera di consiglio le istanze fatte dalli infranominati fratelli e sorelle Vigentini fu Giuseppe e loro madre Colombo, per restituzione di deposito; dichiarò di autorizzare la Direzione Generale del Debito Pubblico a restituire nelle mani del signor Vigentini Sisto Pio VII fu Giuseppe, anche quale mandatario dei propri fratelli e sorelle Ercole, Cleofe, Edoarda, Giuseppina maritata Cerea, e Gaetano e della loro madre Colombo Monica, il deposito fatto alla Cassa dei depositi e prestiti in Milano dal defunto commesso postale di Vaprio d'Adda sig. Vigentini Giuseppe fu Ambrogio, consistente in denaro nella somma di lire 200 (duecento) come da polizza 15 giugno 1861, n. 17472; dichiarando ancora che il detto deposito di lire 200 spetta in eguali porzioni ai prenominati fratelli e sorelle Vigentini domiciliati i primi cinque in Vaprio d'Adda, e l'ultimo in Milano, Corpi Santi, Riparto Porta Tenaglia, n. 56, figli ed eredi legittimi del predetto defunto Vigentini Giuseppe, salvo l'usufrutto legale a favore della loro madre prenominata Colombo Monica vedova Vigentini.

Per estratto conforme:
3094 AVV. ANNIBALE RICORDI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Pisa riunito in camera di consiglio sul ricorso presentato da Leopoldo e Marianna del fu Agostino Campinotti, rappresentati dal dott. Luigi Barsali, ha emanato il seguente decreto:

Omissis, ecc.

Autorizza i ricorrenti Leopoldo e Marianna figli del fu Agostino Campinotti, e fratelli del defunto brigadiere dei RR. carabinieri Giuseppe Campinotti, domiciliati a Palaja, e come di lui soli eredi intestati a ritirare ciascuno per la metà respettivamente ad essi dovuta la somma di lire tremila da detto loro fratello lasciata in deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno come premio di assoldamento, e di che nella relativa polizza di numero 1891, portante la data de' 9 aprile 1864, ordinando alla Cassa stessa di pagare senza alcuna di lei responsabilità la succennata somma per eguale porzione a ciascuno di essi Campinotti.

Così deliberato nella camera di consiglio del tribunale suddetto, questo dì 28 giugno 1872, dai signori Silvano Lopini ff. di presidente; Armenio Battelli e Placido Rossi.

Silvano Lopini — Armenio Battelli — Placido Rossi — C. Razzetti.

Per copia conforme.
3318 Dott. LUIGI BARSALI, proc.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 24 maggio 1872 ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di convertire il certificato sotto il numero trentottomila settecento ventinove, e di posizione novemila trecento tre, della rendita di lire mille quattrocento sessanta, a favore di Chiodelli Errichetta fu Alessandro, domiciliata in Napoli, in altri cinque certificati:

Il primo di lire settecento trenta, in testa di Alessandro de Vita di Bernardo;

Il secondo di lire centottantacinque, in testa di Edoardo de Vita fu Carlo;

Il terzo di lire centottanta, in testa di Almerinda de Vita fu Carlo nubile;

Il quarto di lire centottanta, in testa di Alchemene de Vita fu Carlo nubile

Ed il quinto di lire centottantacinque, in testa di Rebecca de Vita fu Carlo, sotto l'amministrazione di Maria Alina Merle madre e legittima amministratrice, rimanendo ne' loro speciali rapporti Edoardo e Rebecca de Vita tenuti a rivalere i loro coeredi del valore capitale corrispondente alle lire due e centesimi cinquanta di rendita per ciascuno eccedente la loro quota.

La presente copia è conforme all'originale rilasciato dalla cancelleria del tribunale.

3160 AVV. PASQUALE JANNUZZI.

DECRETO. 3537
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Susa, sull'istanza del dottore in medicina Teodoro Sollier fu Luigi, residente in Chiomonte, ha con decreto d'oggi autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico Italiano a fare il tramutamento al portatore del certificato di rendita nominativa di annue lire 25, in data 21 luglio 1862, n. 26025, intestato al Luigi Sollier chirurgo maggiore fu Antonio, di cui l'instante è figlio ed erede universale.

Susa, 13 luglio 1872.

SAN PIETRO, proc. capo

SUNTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Como con decreto 1° aprile 1872, numero 155, R.° Ric. autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento al portatore dei due titoli della rendita inscritta a favore di Rodiani Antonia *quondam* Giovanni Battista di Como, entrambi della categoria del Debito 1861, ed in data di Milano 20 ottobre 1863: l'uno della rendita di lire 100, portante il numero d'inscrizione 31474 e 7849 del registro di posizione; l'altro della rendita di lire 20, col numero d'inscrizione 31473 e 7849 del registro di posizione, che si dichiarano spettanti per un terzo in parti eguali ad Ambrogio, Giovanni, Pietro, Erminia maritata Corticelli, Maria maritata Maspero, Olimpia maritata Luraschi, Achille, Luigi ed Enrico fratelli e sorelle Arcellaschi del fu Giovanni, tutti dimoranti in Como, meno il Pietro assente d'ignota dimora e curatelato dal fratello Giovanni, e gli ultimi tre minorenni tutelati dal fratello Ambrogio, e per gli altri due terzi spettanti in parti eguali ai figli del fu Domenico Rodiani, cioè: Giovanni Battista, Teresa maritata Orsenigo, Maddalena maritata Longone, tutti di Milano, Rosalinda maritata Fasola di Pavia, Pietro, Giuseppa e Claudina maritata Dameno, tutti e tre di Como.

Como, li 15 luglio 1872.

Il cancelliere
3545 RESTELLI.

ESTRATTO. 3561
(1ª *pubblicazione*)

In adempimento del disposto dell'articolo 23, secondo capoverso del Codice civile, si notifica che il tribunale civile e correzionale di Crema, con suo provvedimento del giorno 14 andante luglio, dichiarava ammissibile la domanda del signor Angelo Gervasoni diretta ad ottenere la dichiarazione d'assenza del signor Leonardo Gervasoni di lui fratello, ed ordinava l'assunzione d'informazioni.

Crema, dalla cancelleria del R. tribunale 15 luglio 1872.

Il cancelliere
GHIRIMBELLI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione quarta, con suo decreto ventisei, giugno 1872 ha dichiarato di autorizzare la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione e tramutamento del certificato in data 11 agosto 1862, n. 11462, consolidato cinque per cento, dell'annua rendita di lire 145 (centoquarantacinque), intestata a Giovanni Galimberti fu Benedetto col numero 9694 del registro di posizione in favore dei di lui figli e figlia Emanuele, Luigi, Francesco e Giuseppa a titolo di legittima successione e quali cessionari del fratello Pasquale e loro madre Maria Paronzini per un quarto ciascuno mediante emissione e rilascio di una cartella al portatore, consolidato cinque per cento, nella rendita annua di lire centoquarantacinque (lire 145 00).

Infine provvedino i ricorrenti Galimberti a sensi di legge per l'insinuazione ed effettivo ritiro del certificato tramutato.

Per li fratelli Galimberti:
3567 Dott. FABRIZIO CLERICI.

DECRETO. 3563
(1ª *pubblicazione*)

Udita in camera di consiglio, composta dal presidente cavaliere dott. Antonio Tunesi e dai giudici Mannardi dott. Francesco, e Stampa dott. Luigi, la relazione del presente ricorso ed allegati;

Osservato che dal certificato 15 aprile 1862, num. 10079, categoria num. 4, della Cassa depositi e prestiti, presso l'Amministrazione del Debito Pubblico in Torino, risulta essere stata depositata la somma di lire 600 per fondo spettante al surrogato ordinario Cotti Pietro Francesco, del 10° reggimento fanteria;

Osservato che per certificato 10 aprile 1871, num. 416 R. M. dell'ufficiale dello Stato Civile in Bergamo, emerge come Cotti Pietro fu Santo e vivente Angela Baroni d'anni 29 nato e residente a Bergamo, calzolajo, si rese defunto il 6 aprile 1871 in questa città;

Osservato che dal certificato di notorietà 31 maggio 1871, eretto innanzi al pretore del secondo mandamento in Bergamo, sarebbe accertato come il nominato Cotti Pietro fosse militare nel 10° reggimento fanteria, 4° battaglione, 15ª compagnia, e morendo in stato celibe senza fare atto di ultima volontà nel 6 aprile 1871 lasciava superstiti la madre Angela Baroni, i fratelli Santo ed Andrea, e la sorella Catterina Cotti, domiciliati in Bergamo, ai quali si devolve per legittima successione ogni sostanza relitta dal Cotti Pietro;

Veduto il disposto dell'articolo 740 Codice civile;

Visto l'art. 2 dell'allegato D. legge 11 agosto 1870, num. 5784, e gli articoli 102, 103, 105, 108 e 111 del regolamento sulla Cassa depositi e prestiti, emanato con decreto Reale 8 ottobre 1870, num. 5943;

Il R. tribunale civile in Bergamo determina che il deposito della somma di lire 600 fondo spettante al surrogato ordinario Cotti Pietro Francesco già soldato nel 10° reggimento fanteria, battaglione 4°, compagnia 15ª, come al certificato 15 aprile 1862, num. 10079 della Cassa depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico in Torino, salvo le deduzioni per assegni o vincoli, deve restituirsi per un terzo coi relativi interessi ad Angela Maria Baroni vedova Cotti, e per gli altri due terzi da dividersi in parti eguali alli Santo Andrea e Catterina Cotti *quondam* Santo, tutti di questa città; rimette i ricorrenti a provvedersi col presente decreto a tenore degli articoli 99, 111, 112 e 113 del citato reg.° sulla amministrazione della Cassa prestiti e risparmi.

Bergamo dal Regio tribunale civile e correzionale addì 31 maggio 1872.

Il presidente F. TUNESI.
Il cancelliere F. RIZZINI.

La presente copia è conforme al suo originale, di cui furono debitamente prenotati i diritti, e si rilascia al sig. avv. Raboni patrocinatore officioso delli infrascritti istanti, di cui al decreto 4 maggio 1872, n. 123.

Bergamo, dalla cancelleria del Regio tribunale civile e correzionale addì 22 giugno 1872.

Il cancelliere
RIZZINI.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione del diciassette luglio mille ottocento settantadue ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano d'intestare a Masucci Maria fu Luigi moglie di Ernesto Stella il certificato di rendita italiana di annue lire centonovanta, avente la data del sette settembre mille ottocento sessantotto, in testa a Masucci Luigi fu Andrea, domiciliato in Napoli, sotto il numero d'ordine cento quarantottomila cinquecento novantanove.

3569 GIUSEPPE DE BERNART, proc.

ESTRATTO
della deliberazione resa dal Tribunale Civile di Palermo, sezione feriale, nel giorno 25 maggio 1872.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo, sezione feriale, riunito nella camera di consiglio,

A relazione del giudice signor Pisciotta;

Vista la requisitoria del signor procuratore del Re;

Attesochè dagli atti prodotti risulta giustificata la rappresentanza delle successioni intestate dei defunti Pietro Favazzi e Santoro, e Pietro Favazzi e Martorana, per come nella domanda si espone;

Attesochè la divisione, della quale si tratta nella domanda, non è di pregiudizio, anzi di vantaggio ai minori, e quindi sotto questo riguardo deve essere omologata dal tribunale la deliberazione della famiglia, tenuta sotto la presidenza del pretore del mandamento Tribunali del 10 maggio 1872, che opina per l'omologazione della divisione stessa;

Per tali motivi

Difformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero:

1° Omologa l'atto di divisione volontaria stipulata nel dì 21 aprile 1872 tra il signor Domenico Favazzi, quale avo e tutore legittimo dei minori Domenico, Michela, Giuseppe, Francesca-Paola e Maria Favazzi e Santoro da una parte, ed i coniugi signori Anna Favazzi e Santoro in Quattrociocchi e Pietro Quattrociocchi di lei autorizzante dall'altra parte, e ciò unitamente al deliberato della famiglia del 10 maggio 1872 in ordine alle successioni intestate dei defunti Pietro Favazzi e Santoro e signor Pietro Favazzi e Martorana;

2° Ordina che gli ufficiali cui spetta della Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia intestino ai minori Favazzi e Santoro Domenico, Michela, Giuseppe, Francesca-Paola e Maria, fu Pietro, rappresentati da Favazzi Domenico fu Pietro, loro avo e legittimo tutore, domiciliato in Palermo, con decorrenza dal 1° gennaro 1872 i due certificati di rendita sul detto Gran Libro, l'uno del 16 marzo 1871 di numero 25917, per la rendita di lire 835 e l'altro pure dello stesso giorno 16 marzo 1871 di numero 25918, per la rendita di lire 835, attualmente intestati ai medesimi minori nonchè a Favazzi e Santoro Pietro di Pietro, senza aggiungervi la menzione e l'annotazione, che leggonsi in detti certificati, cioè di essere i detti minori sotto l'amministrazione legale del padre, e di appartenere a costui l'usufrutto della seconda rendita;

3° Ordina eziandio agli uffiziali cui spetta della Tesoreria dello Stato di intestare in favore dei signori Favazzi e Santoro Domenico, Michela, Giuseppe, Francesca-Paola e Maria, minori fu Pietro, rappresentati da Favazzi Domenico di loro avo e legittimo tutore, domiciliato in Palermo, gli undici titoli provvisorii, rilasciati per conto del Ministero delle Finanze dalla Intendenza di Finanza di Palermo li 10 dicembre 1870, ed attualmente intestati ai sopradetti minori, nonchè all'altro minore or defunto Pietro Favazzi e Santoro, cioè un primo di numero 170, per la rendita di lire 271 24; il secondo di numero 171, per la rendita di lire 27 25; il terzo di numero 178, per la rendita di lire 111 77; il quarto di numero 179, per la rendita di lire 111 77; il quinto di numero 181, per la rendita di lire 92 95; il sesto di numero 182, per la rendita di lire 92 95; il settimo di numero 184, per la rendita di lire 289 87; l'ottavo di numero 185, per la rendita di lire 280 e centesimi 87; il nono di numero 1696, per la rendita di lire 108 60; il decimo di numero 4005, per la rendita di lire 26 35 e l'undecimo di numero 1697, per la rendita di lire 108 e centesimi 66. E ciò senza aggiungere la menzione ed avvertenza, che leggesi in essi titoli sulla rappresentanza, che dei minori avea il detto di loro padre, e sulle spettanze dell'usufrutto di esse rendite;

4° Dispone che le intestazioni suddette delle due rendite sul Gran Libro del Debito Pubblico si eseguano, dividendole in cinque porzioni uguali, con farsi le intestazioni a ciascuno degli anzidetti cinque minori separatamente, in lire trecentotrenta per ciascuna porzione, con rimanere intestata ad essi cinque minori la frazione di lire venti annue perchè indivisibile fra loro essendo infra il multiplo;

5° Dispone, che l'altro titolo provvisorio di numero 183, per la rendita di lire 181 18, avente la data e l'intestazione uguale agli undici titoli di sopra ricordati, si intesti, senza aggiungervi la menzione ed avvertenza come sopra, ai detti cinque minori, rappresentati come sopra nonchè alla signora Santoro e Favazzi Anna fu Pietro moglie del signor Quattrociocchi Pietro, di Domenico, da percepirsene le scadenze dal detto signor Favazzi Domenico fu Pietro tutore dei detti minori, domiciliato in Palermo, onde addirle alla destinazione datale dalla signora Santoro Maria in Favazzi col testamento pubblico del diciannove marzo 1870, ricevuto da notar Lionti Scaglioni di Palermo;

6° Prescrive che il semestre di tutte le anzidette rendite sul Gran Libro e sul Tesoro, dal primo luglio al 31 dicembre 1871, che ancora non è stato pagato, si soddisfi al detto signor Favazzi Domenico fu Pietro, con detta qualità di tutore.

Fatto e giudicato dai signori, cavalier Ignazio Tumminelli presidente, Antonio Pisciotta e Vincenzo Abrignani giudici, a' 25 maggio 1872. — Firmati: Ignazio Tumminelli — Carlo Arcidiacono vicecancelliere aggiunto.

Spedita la presente copia da me sottoscritto procuratore legale del tutore signor Favazzi.

PIETRO ALGOZINI.
Il cancelliere
3566 FERDINANDO SAVAGNONE.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, seconda sezione, con deliberazione del 3 corrente luglio ordina alla Direzione della Cassa dei Depositi e Prestiti di pagare libera, con i relativi interessi, alla signora Liberata Pizzo, siccome unica erede del defunto soldato Raffaele Sbrescia, e della defunta figlia Rosa Sbrescia, la resta del premio dovuto al suddetto Raffaele Sbrescia per surrogazione militare in lire quattrocento cinquantuna e centesimi 42, che trovasi depositata nella Cassa suddetta, giusta la cartella di deposito col n. 28162.

Napoli, 20 luglio 1872.

GASPARE GAZZARA, via Orticello, 110.
3568

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara:

Udita la relazione del ricorso, e degli unitivi documenti, non che la lettura delle conclusioni del Pubblico Ministero sullo stesso ricorso emanate:

1° Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato a rendere al portatore, mediante svincolo, la cartella 21 dicembre 1863, della rendita di lire 75, num. 79815, intestata a Michele Concastro fu Claudio, domiciliato in Arola, e della quale si tratta;

2° Autorizza la ricorrente Margherita Molinari, nella sua qualità di madre e legittima amministratrice dei suoi figli minori Giuseppe, Celestino, e Maria Concastro fu Michele, ad alienare la cartella summenzionata, con che il prezzo ricavando sia convertito, per la concorrente di lire 663 65, e di lire 91, nell'estinzione delle passività accennate nel ricorso, per la concorrente di lire 297 75 nell'acquisto di una rendita intestata a Maria Concastro fu Michele, ed il restante prezzo venga erogato nel pagamento delle spese occorrenti.

Novara, 3 luglio 1872.

MARTORELLI, pres.
3571 PINO, canc.

Provincia dell'Umbria — Circondario di Spoleto
COMUNE DI NORCIA

AVVISO D'ASTA PER 1° ESPERIMENTO.

Il sindaco del comune di Norcia,

Vista la deliberazione presa dal Consiglio comunale in data 29 maggio 1870, approvata dalla Deputazione provinciale con decreto 12 settembre 1870;

Vista la deliberazione presa dalla Giunta municipale in adunanza del 19 settembre 1870 per provvedere alla esecuzione della risoluzione predetta, notifica:

Che alle ore 10 del mattino del 16 agosto 1872, in una delle sale di questo palazzo comunale, ed avanti al sindaco, si procederà ai pubblici incanti, col metodo della candela vergine, per la vendita degli stabili di proprietà comunale, in calce descritti, colle seguenti norme e condizioni principali:

1° La vendita si effettua in base al capitolato redatto dalla Giunta municipale, il quale è depositato nell'ufficio della segreteria del comune perchè ognuno possa prenderne nozione.

2° L'incanto verrà aperto sopra ciascun lotto sulla somma relativamente assegnata.

3° Il prezzo dovrà esser pagato nel tempo di cinque anni a datare dalla stipulazione.

4° L'acquirente dovrà rispettare l'affitto in corso degli stabili venduti; affitto che va a cessare col decembre 1874.

5° L'acquirente dovrà corrispondere sul prezzo non pagato il frutto del 6 0/0 a partire dal 1° gennaio 1875.

6° Per essere ammessi all'incanto gli aspiranti dovranno previamente depositare nella cassa comunale la somma stabilita a riscontro di ciascun lotto a garanzia dello adempimento agli obblighi inerenti alle aggiudicazioni.

7° Nel caso che il deliberatario nel termine di giorni dieci dal definitivo deliberamento non si presentasse alla stipulazione del contratto ed al contestuale pagamento della prima rata, il deposito sarà devoluto a favore del comune a titolo di danni, e si procederà a nuovo incanto senza alcuna interpellanza.

8° Ogni concorrente dovrà inoltre depositare nelle mani del segretario comunale la somma posta a riscontro di ciascun lotto per le spese d'incanto e per la stipulazione e registro del contratto.

9° Ciascuna offerta non potrà essere minore di L. 100.

10° Il periodo di tempo (fatali) per presentare un'offerta di aumento non inferiore ad un ventesimo del prezzo di aggiudicazione spirerà alle ore 12 meridiane del 31 agosto 1872.

Norcia, dal Palazzo Comunale, questo dì 13 luglio 1872.

Designazione dei lotti:

N° d'ordine dei lotti	DENOMINAZIONE E NATURA	Superficie in decare	Prezzo sul quale si apre l'incanto	Deposito per cauzione delle offerte	Deposito per le spese
1	Montagna pascoliva denominata Vittore e Vittoretto, descritta al num. 2 come sopra	5769 15	26928 »	2350 »	1200 »
2	Montagna pascoliva denominata Quarto del Piano, descritta al num. 8 come sopra	5033 36	68706 »	2500 »	2500 »

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promessa di danaro, o con altri mezzi sì violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Il Sindaco M. B. Cav. CIPRIANI. — 3562 — *Il Segretario* F. CORAZZINI.

PROVINCIA DI CATANIA

2° AVVISO D'ASTA per l'appalto della Ricevitoria provinciale.

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale, visto che il primo esperimento d'asta per lo appalto della Ricevitoria provinciale, fissato col primo avviso in data 29 maggio scorso pel giorno 3 luglio corrente, rimase deserto;

In eseguimento della deliberazione del Consiglio provinciale del 1° luglio corrente, notifica al pubblico:

Nel giorno 14 agosto prossimo venturo, alle ore dieci antimeridiane, nel palazzo di questa Prefettura e della Provincia, e propriamente nella sala delle adunanze della Deputazione provinciale, davanti il signor prefetto presidente della detta Deputazione provinciale, e con l'assistenza di un delegato della provincia e di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria e del segretario capo della Deputazione provinciale, si provvederà col mezzo dei pubblici incanti, col metodo delle schede segrete, all'appalto della Ricevitoria provinciale per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1873 a tutto dicembre dell'anno 1877.

L'aggio da corrispondersi al ricevitore provinciale sul quale verrà aperta l'asta è stabilito nella misura di centesimi settantacinque per ogni 100 lire di riscossioni.

Gli obblighi e i dritti del ricevitore sono quelli stabiliti dalla legge del 20 aprile 1871, n° 192 (serie 2ª), del regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre detto anno, n° 462 (serie 2ª), e dal R. decreto del 7 ottobre 1871, n° 479, non che dai capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, n° 463 (serie 2ª).

Per essere ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti, a garanzia della loro offerta, depositare nella Tesoreria provinciale governativa in danaro o in rendita pubblica dello Stato al prezzo di Borsa desunto dal listino inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 12 luglio la somma di lire centocinquemila, corrispondente al 3 per cento delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente nella somma di lire cinquemilioni duecentocinquantamila centotrentaquattro e centesimi trentatrè (L. 5,251,134 33) comprese quelle della tassa sul macinato a forma del Regio decreto 7 ottobre 1871.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere atergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notajo. Di questo deposito dovrà farsi previamente constare mediante regolare produzione alla Segreteria provinciale della quietanza della predetta Tesoreria. Il deposito dell'aggiudicatario sarà trattenuto e gli altri verranno restituiti appena finita l'asta.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira, e non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi sono offerte di almeno due concorrenti.

Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, il ricevitore a pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1° dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 1° ottobre 1871, num. 463 (Serie 2ª), dovrà presentare la cauzione definitiva di lire settecento ottantamila (L. 780,000) in beni stabili o in rendita sul Debito Pubblico a termini e nei modi designati dall'art. 17 della succitata legge 20 aprile 1871, num. 192 (Serie 2ª) e dell'art. 19 del regolamento approvato con Regio decreto del primo ottobre 1871, num. 462 (Serie 2ª).

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e guarentì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della predetta legge.

Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili alla segreteria della Deputazione provinciale nelle ore d'ufficio, la legge, i decreti, i regolamenti e i capitoli normali.

Le spese d'asta, del contratto e della cauzione, tenuto conto quanto alla registrazione delle esenzioni accordate dall'art 99 della legge suindicata, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Catania, 14 luglio 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale. REGGIÒ.

3609

TENORE DI DECRETO
autorizzante translazione di rendita nominativa.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino:

Udita in camera di consiglio la relazione del ricorso presentato dall'avvocato Cesare Cauda, e degli annessi titoli,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la translazione della rendita consolidato cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore di Priggione Metilde, vedova, nata Ferrero, fu Giovanni Battista, domiciliata a Torino, come da certificati in data 23 febbraio 1862, portanti li numeri 3701, 3702 e 3703, della rendita il primo di lire mille, e gli altri due di lire trecento cinque caduno. Dichiarando tale rendita essere devoluta, in forza del testamento segreto della titolare della stessa rendita, deceduta in questa città il 19 novembre 1871, in data 14 novembre 1866 consegnato al notaio Cassinis ed aperto con atto 22 novembre 1871, registrato a Torino il 27 stesso mese, numeri 6606 e 6607, per lire 13 20, e del testamento olografo della stessa 25 giugno 1870, depositato con atto ricevuto Cassinis 22 novembre 1871, registrato a Torino il 27 detto mese, numero 6605, per lire 10 80, ai di lei eredi per un' ottava parte Eleonora, moglie dell'avvocato Ernesto Bertea, Luigia, moglie dell' avvocato cavaliere Gaetano Ricciolio, damigella Lidia e damigella Rosa sorelle Vicino fu Secondo, domiciliate a Torino, figlie e rappresentanti della Emilia Vicino nata Cauda fu avvocato Domenico Luigi di lei figlia predefunta, e pel resto, alli avvocato Cesare, Leopolda vedova dell'avvocato Giuseppe Prato e Luigia fratello e sorelle Cauda fu avvocato Domenico Luigi altri di lei figli di primo matrimonio, domiciliati tutti a Torino, e, in forza della cessione stata fatta da tutti gli interessati suddetti, all'avvocato Cauda Cesare fu Domenico Luigi, domiciliato a Torino, coerede in forza d'atto 7 maggio 1872, rogato Turvano notaio a Torino, ivi registrato il 10 detto mese, n. 3014, per lire 259 20.

Autorizza la detta Direzione del Debito Pubblico a rilasciare a favore del detto avvocato Cauda tre certificati a lui intestati l'uno della rendita di lire 1000 e gli altri due della rendita di lire 305 caduno.

Torino, addì 2 luglio 1872.

Firmati all'originale: BOBBIO presidente e BORGIALLI vicecancelliere.

3407

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

In seguito a ricorso 24 maggio 1872 prodotto da Alcaini Elisabetta fu Domenico, domiciliata in Cisano, rappresentata dal suo procuratore avv. cav. Angelo dott. Valeggia, residente ed esercente in Dolo, ed in Venezia elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco dott. Padovani, a Santa Maria Formosa in Borgoloco, il Regio tribunale civile e correzionale di Venezia, sezione terza, addì primo giugno 1872 ha emessa la seguente deliberazione:

Il Regio tribunale civile e correzionale di Venezia, sezione terza promiscua, in camera di consiglio costituita del signor vicepresidente Augusto Buzzati, giudice Giovanni Cicogna, giudice applicato co. Lorenzo Giustinian Recanati; udita la relazione del giudice delegato nob. Cicogna; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero; visti gli articoli 2, allegato D, della legge 11 agosto 1870, numero 5784, 78, 79 81, del regolamento 8 ottobre detto anno, dichiara che la rendita di lire sessanta annua iscritta al nome di Francesco Camerata fu Giuseppe nel Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia, come da certificato Milano due giugno 1869, numero 58225, appartiene ad Elisabetta Alcaini fu Domenico per decreto di aggiudicazione 8 marzo 1871, numero 1371, della cessata Regia pretura di Dolo, e conseguente contratto divisionale erotto giudizialmente presso la stessa nel giorno 26 marzo 1871 al numero 2318, ed autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno di tramutare le dette annue it. lire 60 di rendita iscritta al portatore consegnando le relative cartelle al petente.

La presente pubblicazione si fa a termini dell' articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico, approvato con decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Dolo, li 13 giugno 1872.

3132 — AVV. ANGELO dott. VALEGGIA.

DELIBERAZIONE. 3318
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo, sezione feriale, ai 17 aprile 1872 emise la seguente deliberazione nello interesse dei signori Giambattista Bruno del fu Antonino spedizioniere, e Caterina Bruno del fu Antonino moglie di Gabriele Marino domiciliati in Palermo, rappresentati dal procuratore legale sig. Giuseppe Drago Fazio, per la quale sulla di costoro domanda, si ordina, che dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia fossero intestati e trasferiti in favore del detto Bruno Giambattista la rendita sul Debito Pubblico di annue lire 125 attualmente intestata a favore del signor Bruno Antonino fu Giovan Battista domiciliato in Palermo, giusta il certificato di n. 36526, del 16 luglio 1866, collo stesso vincolo che in atto vi si trova; ed in favore della detta signora Caterina Bruno, moglie di Gabriele Marino, la rendita di annue lire 60 attualmente intestata a favore del detto Bruno Antonino fu Giovan Battista, domiciliato in Palermo, giusta il certificato di num. 9004, del 14 giugno 1862; l'altra rendita di annue lire 85, intestata attualmente a favore del detto Bruno Antonino fu Giovan Battista, domiciliato in Palermo, come per certificato di n. 9005, del 14 giugno 1862; e l'altra rendita di annue lire 3 75, intestata attualmente a favore del detto Bruno Antonino fu Giambattista, domiciliato in Palermo, giusta lo assegno provvisorio nominativo di n. 5087, del 14 giugno 1862; e ciò cogli stessi vincoli che trovansi attualmente apposti in detti certificati ed assegno provvisorio, e si prescrive che ai detti novelli intestatari fossero pagati i corrispondenti semestri scaduti e rilasciati i rispettivi certificati.

GIUSEPPE DRAGO FAZIO, proc. legale.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione prima promiscua, sedente in camera di consiglio dichiara di autorizzare la ricorrente Antonia Somaini vedova Lainati, domiciliata in questa città, quale erede della defunta di lei figlia Lainati Giuseppa fu Stefano a chiedere in concorso degli altri di lei figli Cristoforo, Angelo, Giovanni e Luigia Lainati fu Stefano il tramutamento in titoli al portatore dei due certificati del Debito Pubblico consolidato cinque per cento, intestati l'uno a favore di Cristoforo, Angelo, Giovanni, Giuseppa e Luigia detta anche Maria Lainati fu Stefano, minori sotto la tutela della loro madre Antonia Somaini, sotto il numero 94822, della rendita di lire 10 in data Torino 21 aprile 1865, l'altro al numero 94823, della rendita di lire 5, sotto la stessa data intestato ad Angelo, Giovanni, Giuseppa e Luigia Lainati fu Stefano, ecc., ecc.

Milano, li 6 giugno 1872.

LONGONI.

3265 — F. SARTORIO, vicecanc.

PROVVEDIMENTO. 3275
(2ª *pubblicazione*)

La Corte Reale d'appello di Firenze col suo provvedimento del 7 giugno 1872, dopo avere dichiarato i signori Ferdinando Briere, Adele Briere moglie di Emilio-Pietro Antonio-Maria Faccheo, Antonietta-Giovanna-Margherita-Carolina De Gallatin vedova di Giovan Pietro Filippo Dunant, Paolina-Elisabetta-Matilde De Gallatin vedova di Giovan-Luigi-Alberto Sales, Carolina-Luisa Susanna De Gallatin moglie di Giovan-Carlo Barde, Giovanna-Maria De Gallatin moglie di Pietro Jacopo Alberto Achard, sono i soli legittimi eredi per egual porzione di Edoardo Luigi Turrettini, morto il 13 novembre 1870, ha autorizzato l'Amministrazione del Debito Pubblico a tramutare in cartelle al portatore i seguenti certificati di rendita intestati all'ora defunto Edoardo Luigi fu Giovanni Daniele Turrettini, interdetto sotto l'amministrazione di Pietro Giacomo Alberto Achard, cioè:

1° Certificato nominativo di rendita pubblica di n. 62834, per lire 210.

2° Assegno provvisorio nominativo di n. 11293, per lire 2 50.

Con esonerare la Direzione suddetta da ogni e qualunque responsabilità.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Brescia, sezione seconda promiscua:

Udita in camera di consiglio la relazione del ricorso, fatta dal giudice delegato, ed intese le conclusioni del Pubblico Ministero, in data quindici volgente maggio,

Dichiara:

1° Essere i minori Vittorio e Giuseppina Crescini fu Michelangelo di Gussago, rappresentati dal tutore Andreoli Giovanni Battista di Brescia, gli unici eredi del fu Angelo o Michelangelo Crescini loro genitore nella proporzione di 3/4 parti al primo, e di 1/4 alla seconda;

2° Essere i minori Cesare, Alessandro e Beatrice Maria Dorotea Cominazzi fu Vincenzo di Brescia, rappresentati dalla madre Cherubini Giulia di Brescia, gli unici eredi del defunto loro genitore Vincenzo Cominazzi nella proporzione di cinque dodicesimi per ciascuno ai primi e di due dodicesimi per l'altra;

3° Autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti a restituire alle rappresentanze dei predetti minori Crescini e Cominazzi i titoli 10 luglio 1861 al portatore, numeri 99924, 19817, 73491, 15211, 24563, della complessiva rendita di lire 300, descritti nella polizza Milano 28 luglio 1864 num. 986; e numeri 131252, 234400, 288505, 238779, 238781, 434597, della complessiva rendita di lire 145, descritti nella polizza Milano 28 luglio 1864 numero 992, e ciò verso la produzione del documento prescritto dall'articolo 98 del regolamento 8 ottobre 1870, ed a pagarle gli interessi decorsi sui predetti titoli e giacenti presso la locale tesoreria, nonchè i successivi;

4° Autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti a fare pagamento alla rappresentanza dei minori Crescini fu Michelangelo degli interessi scaduti e scadibili sui titoli al portatore 10 luglio 1861 ai numeri 951184, 837531, 913794, 15217, 174820, 24878, 140142, 227837, della complessiva rendita di lire 365, di cui alla polizza 28 agosto 1864 numero 1126; numeri 38627, 20923, 1073545, della complessiva rendita di lire 325, di cui la polizza 22 settembre 1864 numero 1202; numeri 17366, 98529, 98206, 107297, 108895, 38628, della complessiva rendita di lire 700, di cui la polizza 5 novembre 1866 numero 2406; numeri 409656, 254351, 24189, 972047, 36535, della complessiva rendita di lire 350, di cui alla polizza 16 febbraio 1869 numero 3614; numeri 6174, 6106, 27544, 321109, 434508, 81716, della rendita complessiva di lire 300, di cui la polizza 13 aprile 1869 numero 3680; numeri 889418, 40394, 261701, della complessiva rendita di lire 150, di cui la polizza 13 aprile 1869 numero 3683; numeri 238504, 34156, 47634, 83976, 89713, della complessiva rendita di lire 325, di cui la polizza 29 ottobre 1869 numero 4353; numeri 963006, 77294, 140445, 509137, della complessiva rendita di lire 145, di cui la polizza 12 novembre 1870, num. 4970; numeri 209072, 404090, 862113, della complessiva rendita di lire 300, di cui la polizza 19 novembre 1870 n. 5031;

5° Non far luogo per ora alla domandata autorizzazione alla restituzione dei suddetti titoli vincolati per la cauzione di esattorie comunali, e non essere il caso di alcuna autorizzazione del tribunale sull' asserita devoluzione ai minori Crescini di interessi scaduti sopra titoli di rendita depositati in vita da Vincenzo Cominazzi, rimessi i ricorrenti a provvedersi come di ragione a termini del regolamento 8 ottobre 1870.

Così deciso e pronunciato dai signori dott. Francesco Andreoli vicepresidente e giudici dott. Guido Desaglia ed avvocato Giov. Battista Battaglia.

Brescia, 22 maggio 1872 — Il vicepresidente: Andreoli — D. Galleani, cancelliere.

Per copia conforme.

Brescia, addì 12 giugno 1872.

Il cancelliere D. GALLEANI.

3280

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con decreto del primo luglio 1872 ha così disposto:

"Ordina alla Cassa dei depositi e prestiti che delle lire 794 40 depositate dalla Ditta d'Atri Sartori e Compagni con polizza 19 giugno 1867, num. 8872, prelevi lire 156 34 e rispondenti interessi a favore della Ditta medesima, paghi lire 478 53 al minore Ferro Francesco fu Marcantonio, vincolate per acquistarsi rendita sul Debito Pubblico Italiano in testa del detto minore sotto l'amministrazione della madre Anna Giordano, e paghi libere ad Anna Giordano fu Giuseppe le residuali lire 159 51 una cogl'interessi decorsi tanto su detta somma, che sulle precedenti lire 478 e cent. 53.

Roma, 18 luglio 1872.

3486 — AVV. VINCENZO BENEDETTI.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Agli 8 luglio 1872 il tribunale civile di Napoli in seconda sezione ha emesso la seguente:

Ordina che de' due certificati di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, cinque per cento, intestati alla signora Cuomo Carmela fu Antonio, sotto l'amministrazione di Raffaele Santarpia, marito e legittimo amministratore, uno di lire 5 di rendita, sotto il num. 148893, vincolato per dote della intestataria fino alla concorrenza di lire 4 50; e l'altro di lire 55 di rendita, sotto il numero 33036, vincolata come dotale della intestataria, la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia formi sei certificati di lire 10 di rendita ognuno, intestati, il primo a Costantino Santarpia fu Raffaele; il secondo a Michele Santarpia fu Raffaele; il terzo a Lucia Santarpia fu Raffaele; il quarto ad Annunciata Santarpia fu Raffaele; il quinto a Gabriela Santarpia fu Raffaele; ed il sesto a' minori Fabio ed Angelo d' Auria, sotto l'amministrazione del padre Antonio.

Così deliberato da' signori cav. Nicola Palumbo giudice ff. da presid., Giacomo Marini e Bernardo Mariella giudici.

3492 — GENNAR ANT. RUSSO, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Milano:

1° Dichiara che la quota già spettante al defunto Angelo Mascheroni di Giuseppe nei due certificati di rendita italiana consolidata cinque per cento, il primo in data di Milano 12 giugno 1865, n. 29854, della rendita di lire 15 intestata a favore di *Mascheroni Giuseppa, Carlo, Francesco, Angelo, Amos Augusta Norberto e nascituri tutti del vivente Giuseppe di Milano* ed il secondo in data pure di Milano 28 gennaio 1866, numero 44880, della rendita di lire 40, intestata a favore di *Mascheroni Giuseppa maritata Morani, Carlo, Francesco, Angelo, Amos, Augusta, Norberto*, e nascituri tutti del vivente Giuseppe, spettare ora per titolo ereditario ai signori Giuseppa, Carlo, Francesco, Augusta e Norberto Mascheroni, del fu Giuseppe, tutti elettivamente domiciliati presso il rag. Giovanni Savio in questa città ed in parti eguali fra loro;

2° Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a procedere al tramutamento della rendita di lire 55 portata dai suddetti due certificati cumulativamente a quella di lire 50 portata dall'altro certificato pure di rendita italiana consolidato cinque per cento, in data di Milano 6 aprile 1868, col numero 53003, intestato *Mascheroni Giuseppa maritata Morani, Carlo Francesco Amos Augusta nubile e Norberto del fu Giuseppe* e quindi della complessiva rendita di lire 105 portata dai tre certificati suindicati, in cartelle al portatore fino a concorrenza di lire 75 (settantacinque) di rendita da consegnarsi in ragione di lire 15 per ciascuno ai signori Giuseppina Mascheroni maritata a Luigi Morani, Carlo Francesco, Amos ed Augusta Mascheroni, tutti fratelli e sorelle del fu Giuseppe, domiciliati come sopra;

3° Autorizza la stessa Direzione del Debito Pubblico ad eseguire la translazione della suddetta rendita fino a concorrenza di lire 15 al nome di Norberto Mascheroni del fu Giuseppe, minore emancipato, assistito dal curatore ragioniere Giovanni Savio al quale sarà da rilasciarsi il relativo nuovo certificato;

4° E quanto alle residue lire 15 di rendita ne ordina la inscrizione al portatore e la successiva alienazione per mezzo di altro degli agenti di cambio patentati addetti alla sezione del Debito Pubblico presso la locale prefettura con incarico al medesimo di versare ai suddetti fratelli e sorelle Mascheroni il prezzo loro spettante rispettivamente in ragione di un sesto per ciascuno, fatta deduzione delle occorribili spese, e ritenuto che a ritirare la somma devoluta al minore emancipato Norberto Mascheroni, dovrà concorrere anche il di lui curatore ragioniere Giovanni Savio, il quale curerà affinchè sia nei modi di legge provveduto all' impiego od erogazione conveniente della somma stessa.

Milano, li 17 aprile 1872.

LONGONI, presidente.

3497 — D'ADDA, viceccanc.

NOTIFICAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

A mente dell' articolo 89 del regolamento approvato col Regio decreto otto ottobre 1870, num. 5942, li signori Maddalena, Vergine, Gio. Battista e Filippo sorelle e fratelli Chiozza fu Giuseppe di Pegli, deducono a pubblica notizia, che con decreto del tribunale civile e correzionale di Genova, in data 19 aprile 1872, sono stati riconosciuti unici eredi della fu signora Angela Chiozza fu Giuseppe loro sorella germana, e per conseguenza col decreto stesso il tribunale suddetto autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico al tramutamento in cartelle di rendita al portatore del certificato numero 4822, dell' annua rendita di lire seicento sessanta iscritta sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, creato colla legge 10 luglio 1861 e decreto Regio 28 stesso mese ed anno a favore di Chiozza Angela, Maddalena e Vergine fu Giuseppe.

Per detti fratelli e sorelle Chiozza

3097 — Not. BARTOLOMEO PICCARDO.

N. 188.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 ant. di martedì 13 agosto p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Potenza avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del 2° tratto della strada provinciale di 2ª serie da Tricarico a Corleto, compreso fra il camposanto di Albano di Lucania e l'abitato di Campomaggiore, in provincia di Potenza, della lunghezza di metri 9245, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 136,700.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò a pluralità di offerte, che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 4 marzo 1872, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Potenza.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di anni due.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall' articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 3500 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di lire 570 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Potenza.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 20 luglio 1872.

Per detto Ministero.

3540 — A. VERARDI, *Caposezione.*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO D'ASTA.

Essendo andato deserto l'esperimento d'asta tenutosi il giorno 16 corrente luglio per l'appalto della fornitura di sessantamila quintali di sale granito al Magazzino principale dei tabacchi e sali in Venezia, si notifica che ad un'ora pomeridiana del giorno 5 agosto 1872 si procederà negli uffici di questo Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle) ad un nuovo incanto a partiti segreti.

L'incanto e l'impresa saranno vincolati alle condizioni stabilite nel capitolato di oneri in data 28 maggio 1872, visibile presso la Direzione Generale suddetta e presso le Intendenze di finanza di Roma, Napoli, Milano, Genova, Ancona, Cagliari, Bologna, Venezia, Palermo, Trapani, Livorno, Siracusa e Torino, non che alle condizioni che furono pubblicate nel precedente avviso, e che qui appresso si trascrivono, avvertendo che, a termini dell'art. 88 del regolamento di contabilità, l'appalto verrà deliberato, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Le offerte per esser valide dovranno:

1° Essere stese sopra carta da bollo da una lira, e debitamente suggellate;

2° Esprimere in tutte lettere il prezzo richiesto, portare la firma dell'offerente ed indicare il luogo del suo domicilio;

3° Essere garantite da una somma di lire tremila, mediante deposito da farsi presso la Tesoreria provinciale di Firenze in numerario, in biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, o in rendita del consolidato 5 per cento, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

La presentazione ed apertura delle schede d'offerta, accompagnate dal campione del sale che i concorrenti intendono provvedere, avrà luogo nell'ora e giorno suindicati, ed il deliberamento seguirà ad un'ora pomeridiana del giorno immediatamente successivo, dopo cioè che saranno stati esaminati i campioni di sale, e sarà fatto a favore del miglior offerente, tenuto conto della qualità del genere e del prezzo, il quale non dovrà in ogni caso essere superiore a quello fissato nella scheda ministeriale.

Il deposito del deliberatario sarà trattenuto fino alla prestazione della cauzione occorrente per il contratto, la quale sarà del dieci per cento dell'ammontare del prezzo complessivo della fornitura, e dovrà essere fatta mediante deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti in numerario e in biglietti della Banca Nazionale suddetta, oppure in rendita del consolidato 5 per cento, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, da calcolarsi al valore di Borsa all'atto della stipulazione del contratto.

In caso di deliberamento, il termine utile per il ribasso del ventesimo scadrà ad un'ora pomeridiana del giorno 22 agosto suddetto.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese inerenti al seguito appalto, e per conseguenza anche quelle già incontrate per il precedente esperimento d'asta che rimase deserto.

Firenze, addì 19 luglio 1872.

3557 — *Il Direttore Capo della Div. 5ª*: BOSIO.

Provincia di Roma — Circondario di Velletri
MUNICIPIO DI VELLETRI

NOTIFICAZIONE.

Avendo il municipale Consiglio (con deliberazione del 26 giugno p. p., munita del visto della R. sottoprefettura, n° 959-4301) risoluto di procedere all'affitto per un novennio del Quarto della Cerreta, ubicato in questo territorio in contrada Ariano, della quantità superficiale di circa rubbia 80, si avverte il pubblico che rimane stabilito il termine di giorni 20 a datare da oggi per esibire in questa segreteria comunale le offerte ond'essere prese in considerazione dal Consiglio.

Gli offerenti dovranno enunciare l'annua corrisposta che intendono retribuire al comune, la fidejussione che prestano a garanzia del contratto, e l'accettazione del capitolato suddetto che rimane a chiunque ostensibile in quest'ufficio comunale.

Velletri, dalla residenza municipale, li 21 luglio 1872.

3614 — *Il Sindaco:* CAV. GIUSEPPE FILIPPI.

Intendenza di Finanza di Napoli

AVVISO D'ASTA *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di sabato 10 agosto 1872, in una delle sale della Prefettura di Napoli, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97, e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

Gli aggiudicatari de' lotti d'un valore inferiore ad 8000 lire non saranno chiamati a sostenere veruna spesa per inserzione nel giornale.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 4 pom. presso l'Intendenza suddetta, sezione 1ª Amministrativa.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte e altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1756	Lettere	Capitolo di Lettere	Campese seminatorio in tre porzioni, denominate Pagliarone, Sant'Antonio e Nocelle, Puntone e Canali, affittato a d'Antuono Luigi	9 65 39	28 450	79645 54	7964 55	40 32	200 »	2100

3551 — Addì 13 luglio 1872.

L'Intendente di finanza: TARANTO.

FEA ENRICO, Gerente | ROMA — Tipografia EREDI BOTTA